

menti nazionali provenienti da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al paragrafo 1. indica, fra le « Osservazioni », il numero o i numeri degli esemplari di controllo T 5 o dei documenti nazionali in questione.

3. Qualora solo una parte dei prodotti indicati nell'esemplare di controllo T 5 sia conforme alle condizioni prescritte, l'ufficio doganale di destinazione indica nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare di controllo T 5 la quantità dei prodotti conformi a tali condizioni e la data della trasformazione.

4. I documenti nazionali che uno Stato membro deve rilasciare affinché scortino i prodotti provenienti da un altro Stato membro recano le stesse indicazioni previste nei paragrafi 1, 2 e 3 per la compilazione degli esemplari di controllo T 5.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta degli interessati, esso si applica alle caseine e ai caseinati fabbricati a partire dal 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---